**Cass. Pen., Sez. III n. 16186 del 9 aprile 2013 - Pres. Teresi - Est. Amoresano - Ric. P.P.**

**Rifiuti –** Demolizioni e costruzioni: inerti assimilabili alle terre e rocce da scavo?

*Non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni. Inoltre, lo smaltimento delle sole terre e rocce da scavo, prive dei requisiti previsti per essere esonerate dal regime dei rifiuti, conserva rilevanza penale ex art. 256 Dlgs 152/2006.*

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18 aprile 2012 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova, emessa il 2 maggio 2011, con la quale P. P. e P. A., previo riconoscimento delle circostanti attenuanti generiche, erano stati condannati alla pena (sospesa e non menzione) di mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256 co. 3 D.L.vo n. 152/2006.  
Premetteva la Corte territoriale che dagli atti emergeva che all’interno di un’area (indicata come ex cava Molinetto), di proprietà della “P. P. s.p.a.” (direttore dei lavori il P.) era stata realizzata una discarica non autorizzata di materiale inerte ed anche di rifiuti veri e propri (materiale ferroso e altro).  
Tanto premesso, disattendendo i motivi di appello, riteneva la Corte, innanzitutto, che dagli atti risultava piuttosto che il materiale depositato provenisse da altra area. Le terre da scavo depositate erano, inoltre, integrate da materiale da demolizione e non, per cui andavano qualificate come rifiuti ed anche ammesso che tale composito materiale fosse destinato al riutilizzo nell’ambito del cantiere, il reato risultava integrato comunque (essendo irrilevante che il titolare della discarica si disfi dei rifiuti attraverso lo smaltimento oppure il recupero).  
Si trattava infine di una discarica, stante l’accumulo ripetuto di materiali, tale da determinare una evidente situazione di degrado, come emergeva dai rilievi fotografici.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati.  
Dopo una premessa riepilogativa della vicenda, denunciano la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, nonché l’erronea applicazione dell’art. 256 co. 3 e 183 co. 1 lett. r) D.L.vo 152/2006.  
La Corte territoriale è, innanzitutto, incorsa in palese errore nel far riferimento alla testimonianza del teste M., il quale nella sua deposizione aveva indicato la discarica M. come “gestita dallo S.”; e quindi ad un sito estraneo alla “P. P s.p.a.”.  
La Corte di merito, inoltre, per affermare che il materiale era da considerare rifiuto assume che le terre da scavo risultavano integrate da materiale diverso, in palese però contrasto con l’imputazione (in cui di fa riferimento soltanto a “terre da scavo”.  
La Corte territoriale non ha tenuto conto che le terre da scavo non possono considerarsi rifiuto e che, comunque, come risulta dallo stesso capo di imputazione, esse erano destinate ad un riempimento; e conseguentemente ha erroneamente applicato l’art. 183 co. 1 D.L.vo 152/2006.

Quanto alla configurabilità di una discarica nel caso di specie, è proprio la pronuncia della Suprema Corte richiamata in sentenza, a smentire l’assunto della Corte di merito, facendo essa riferimento ad un accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti, all’eterogeneità dei materiali ed alla definitività dell’abbandono.

Considerato in diritto

2.1. (Omissis)  
Nella contestazione si faceva riferimento al materiale depositato nell’area ed all’accertamento eseguito in data 13 giugno 2008. I Carabinieri del NOE nel corso di una verifica presso la ex cava Molinetto avevano verificato l’accumulo di materiale (in rilevante quantità), come risultava descritto nel verbale di sequestro e nei rilievi fotografici (dà atto la Corte territoriale che si trattava di terre da scavo, integrate da materiale da demolizione e non, e precisamente: ferro, materiale ferroso con parti in plastica, materiale plastico vero e proprio, legno… pag. 3 sent.) e come veniva confermato nel corso del dibattimento.  
Gli imputati quindi hanno avuto la possibilità di difendersi anche in ordine alle “caratteristiche” e alla “natura” del materiale accumulato nell’area.  
Palesemente poi frutto di un mero errore è il riferimento, che si assume fatto dal teste M. G. B., ad un’area “gestita dalla S.”, essendo pacifico che l’area sequestrata ed oggetto dell’imputazione si appartenesse alla “P. P. s.p.a.”.  
3. Che il materiale in precedenza descritto costituisse poi “rifiuto” non può minimamente essere revocato in dubbio.  
Gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo (erano previsti come rifiuti speciali già dall’art. 7 comma 3 lett. b) del decreto Ronchi) e vanno distinti dai rifiuti pericolosi provenienti da attività di scavo. Questi ultimi, ossia i rifiuti provenienti dalle attività di scavo, erano esclusi dalla disciplina sui rifiuti alle condizioni stabilite con l’art. 1 comma 17-19 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che interpretava autenticamente sia il comma 3 lett. b) dell’art. 7 del decreto Ronchi, che l’art. 8 lett. f) bis del menzionato cedreto, lettera inserita con l’art. 10 comma 1 legge 23 marzo 2001 n. 93. La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n. 152 del 2006 (cfr. Cass. Pen. sez. 3 del 15 gennaio 2008 – Pagliaroli).

Peraltro anche lo smaltimento delle sole terre e rocce da scavo, prive dei requisiti previsti per essere esonerate dal regime dei rifiuti, conserva rilevanza penale ex art. 256 D.Lvo 152/2006 (cfr. Cass. Pen. 3 n. 29982 del 23 giugno 2011).  
4. Con motivazione congrua, adeguata e prova di erronea applicazione della legge penale e processuale, ha poi ritenuto la Corte territoriale che ricorressero tutte le condizioni per integrare il reato di discarica abusiva di cui all’art. 256 c. 3 D.L.vo 152/2006. Ha accertato infatti che si trattava di un accumulo notevole di materiale (in misura pari ad almeno 20 mc), di natura non omogenea, reiterato nel tempo e tale da determinare visibilmente una situazione di degrado (come emergeva palesemente dai rilievi fotografici in atti) – pag. 4 sent.  
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per l’integrazione del reato sono necessari sia una condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti in un’area, sia il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità di rifiuti depositati abusivamente (cfr. Cass. pen. Sez. 3, 8 settembre 2004 n. 36062).  
Ed il reato è integrato anche in presenza di una condotta di accumulo di rifiuti, che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e che comportino il degrado dell’area su cui insistono (Cass. pen. Sez. 3 n. 41351 del 18 settembre 2008).  
Le censure sollevate in proposito dai ricorrenti (tra l’altro meramente assertive in ordine al carattere occasionale e non eterogeneo del materiale depositato) non tengono conto che l’indagine di legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato all’accertamento dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte quello di una “rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass., sez. un. N. 06402 del 2 luglio 1997).